

SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE CHE RIGUARDA LA REGGENZA, I GRANDI UFFICIALI DEL REGNO ED IL GIURAMENTO, 29 MARZO 1805

NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA

A tutti i presenti e futuri, salute,

La Consulta di Stato ha decretato, e noi ordiniamo ciò che segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805 in seduta a Saint-Cloud.

SECONDO STATUTO COSTITUZIONALE

La Consulta di Stato veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo, decreta:

TITOLO I DELLA REGGENZA

Art. 1 – La maggioranza del re d'Italia è fissata a 18 anni compiuti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.

Art. 2 – Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiuti, e risiedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

Art. 3 – Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiuti, ed in difetto fra i grandi ufficiali della corona.

Art. 4 – In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiuti.

Art. 5 – In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compiuto i 25 anni, il Senato o la Consulta, elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

Art. 6 – Se a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo, o ad un grande ufficiale della corona, il reggente che entrò in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggioranza del re.

Art. 7 – Il reggente esercita sino alla maggioranza del re ed in nome del re minore tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può per altro nominare ai grandi uffizii del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che

provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma del re, un anno dopo la sua maggioranza.

Art. 8 – Il reggente non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

Art. 9 – La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

Art. 10 – La custodia del re minore è conferita a sua madre, e in difetto al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo dell'ordine qui sotto stabilito all'art. 12, e che abbia i necessari requisiti.

Non possono essere eletti per la custodia del re minore né il reggente, né i suoi discendenti.

Art. 11 – Quando un re destina, o un reggente per la minorità, o un Principe per la custodia del re minore, l'atto di destinazione fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di Stato, e immantinente trasmesso al Senato, o alla Consulta, per essere trascritto nei suoi registri e depositato ne' suoi archivi, o soltanto depositato s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un Principe per la custodia d'un re minore, sono revocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione, o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del Senato, o depresso nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II DEI GRANDI UFFIZIALI DEL REGNO

Art. 12 – I grandi ufficiali del regno sono:

In primo luogo: i grandi ufficiali della corona, cioè:

- Il cancelliere guardasigilli della corona;
- Il grand'elemosiniere;
- Il gran maggiordomo maggiore;
- Il gran ciambellano;
- Il grande scudiere.

In secondo luogo: i ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno, che durante l'esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo: gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo: i marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

- Il primo de' capitani della guardia del re;
- L'ispettore generale dell'artiglieria;
- L'ispettore generale del genio.

In quinto luogo: sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i 50 individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

Art. 13 - Con uno Statuto del primo re d'Italia, che regola la organizzazione del palazzo, sono parimenti istituiti gli uffiziali ordinarii della corona per il decoro dei varii servigii del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

Art. 14 - I grandi uffiziali del regno sono inamovibili, salva la eccezione che trovasi all'art. 12, paragr. 2.

Queste cariche non possono essere conferite che ai sudditi del regno d'Italia.

Art. 15 - I grandi uffiziali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del Senato e del Consiglio di Stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

Art. 16 - Quattro commende di 36.000 lire di Milano di rendita, cioè:

- La prima posta fra la Sesia e l'Adda;
- La seconda fra l'Adda e l'Adige;
- La terza sulla sponda destra del Po;
- La quarta fra il Santerno ed il Rubicone, sono assegnate ed unite, vita natural durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano, e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode di un beneficio ecclesiastico.

I grandi uffiziali della corona godono inoltre:

- 1) Di un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;
- 2) Dell'assegno di consigliere di Stato e di senatore.

Art. 17 - Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande uffiziale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III DEI GIURAMENTI

Art. 18 - Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono, o alla sua maggioranza, accompagnato dai grandi uffiziali del regno;

Presta giuramento a Dio sugli Evangelii, ed in presenza

- Del Senato;
- Del Consiglio di Stato;
- Del corpo legislativo;
- Dei tre presidenti dei collegi;
- Degli arcivescovi e vescovi;
- Del tribunale di cassazione;
- Della contabilità nazionale;
- Dei presidenti dei tribunali di revisione e di appello;

Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

Art. 19 - Il giuramento del re è nei seguenti termini:

“Io giuro di mantenere l’integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello Stato; di rispettare e far rispettare l’uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, la irrevocabilità delle vendite de’ beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, né stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell’interesse, della felicità, e della gloria del popolo italiano”.

Art. 20 - Il reggente prima di assumere l’esercizio delle sue funzioni, accompagnato dai grandi ufficiali del regno;

Presta giuramento a Dio sugli Evangelii, ed in presenza

- Del Senato;
- Del Consiglio di Stato;
- Del presidente del Corpo legislativo;
- Del presidente del tribunale di Cassazione.

Il segretario di Stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

Art. 21 - Il giuramento del reggente è ne’ seguenti termini:

“Io giuro di amministrare gli affari dello Stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del Senato, e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione, e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggioranza, il potere di cui mi è confidato l’esercizio”.

Art. 22 - I grandi ufficiali del regno, il segretario di Stato, i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, dei collegi elettorali, prestano il giuramento nei seguenti termini:

“Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno e fedeltà al re”.

I funzionarii pubblici, civili e giudiziarii, e gli ufficiali e soldati dell’armata prestano lo stesso giuramento.

Firmato:
Napoleone

*Melzi, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili,
Luosi, Guicciardi*

Mandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello Stato, inserite nel bollettino delle leggi, siano trasmesse ai tribunali ed alle autorità amministrative perché siano trascritte nei loro registri, le osservino e le facciano osservare: il nostro gran giudice, ministro di giustizia del nostro regno d'Italia è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione.

Dato al palazzo di Saint-Cloud il 29 marzo 1805, e primo del nostro regno.

Napoleone

Per sua maestà l'imperatore e re.

Firmato:
Marescalchi